

ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLO STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

DEFINIZIONE

Per “studenti-atleti di alto livello” si intendono gli studenti iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzato al conseguimento di una Qualifica professionale di III livello EQF o di un Diploma professionale di IV livello EQF, impegnati nella **pratica sportiva agonistica di alto livello** e individuati in base al possesso di requisiti minimi necessari.

I requisiti specifici sono individuati nell'Allegato 1 alla Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3908 del 15 settembre 2023, successivamente integrato con Nota n. 4194 del 6 ottobre 2023¹. Sono sin d'ora fatte salve le eventuali integrazioni o modifiche alle Note qui indicate.

La presente disciplina è valida anche a favore degli studenti iscritti a percorsi di IeFP erogati in modalità apprendistato di primo livello (ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015), a condizione che siano rispettati i vincoli contrattuali sottoscritti con il datore di lavoro e gli standard formativi relativi alla formazione interna ed esterna.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL TRATTAMENTO PERSONALIZZATO

Per attivare il percorso personalizzato, l'istituzione formativa/scolastica deve acquisire e tenere agli atti la documentazione attestante il possesso da parte dello studente-atleta di uno o più requisiti, come descritti nelle Note ministeriali sopracitate, e rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica. Inoltre, l'istituzione formativa/scolastica si impegna a fornire l'idonea documentazione a Regione Lombardia per le opportune verifiche di conformità, ove necessarie.

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

In seguito alla nomina di un **Tutor formativo**, responsabile della definizione del percorso di ciascuno studente-atleta di alto livello, e di un **Tutor sportivo** da parte dell'Organismo Sportivo competente, lo studente-atleta di alto livello usufruirà di un **Percorso Formativo Personalizzato** che ne riconosca la peculiare valenza sociale e contemperi il raggiungimento degli standard formativi previsti dalla disciplina regionale.

Il percorso dovrà essere definito in termini di durata, modalità di erogazione e modalità di valutazione in itinere e in esito dei risultati di apprendimento. Le attività dovranno essere debitamente tracciate e documentate ai fini dell'ammissione alle annualità successive e dovranno costituire documentazione per l'accesso agli esami per i percorsi di terza o quarta annualità.

¹ <https://www.miur.gov.it/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell>

Alternanza Scuola-lavoro

Nel rispetto dei percorsi formativi che prevedono alternanza scuola-lavoro, definiti dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 77/2015 *“in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro”*, la percentuale di alternanza per gli studenti-atleti di alto livello può essere rimodulata fino ad una riduzione massima del 10% rispetto a quanto stabilito nei casi ordinari.

Assenze

In linea con quanto stabilito dall'Allegato A al Decreto regionale n. 12550 del 20 dicembre 2013, che dispone l'ammissione alle prove finali anche degli allievi *“che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi”*, tale casistica è estesa anche agli studenti-atleti, impegnati nella pratica sportiva agonistica di alto livello.

FAD

In coerenza con quanto disposto nell'offerta formativa di IeFP di Regione Lombardia, per gli studenti-atleti di alto livello è consentita l'erogazione della FAD nei limiti del 30% del monte ore di formazione d'aula/laboratorio.